

Stanzamenti	2.416,44	2.582,14	2.560,25						
Impegni	2.270,95	2.387,25	2.519,09						
Pagamenti	1.621,46	1.867,62	1.932,38						
Residui	649,49	519,64	586,72						
Economie	145,48	194,88	41,15						
Risultato di amministrazione	188,42	124,55	35,29						

Fonte: Provincia autonoma di Bolzano

7) ISTITUTO PER L'EDUCAZIONE MUSICALE IN LINGUA ITALIANA (legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25).

In autonomia gestionale, ha le attribuzioni di cui sopra con riferimento al gruppo linguistico italiano.

Risultati di competenza				(migliaia di euro)			Tabella n. 46.7		
				Capacità di spesa (impegni/stanzamenti)			Velocità di spesa (pagamenti/stanzamenti)		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Assegnazione provinciale	135,00	135,00	120,00	95,19%	97,66%	96,28%	64,81%	72,09%	77,28%
Stanzamenti	665,95	693,13	638,53						
Impegni	633,91	676,89	614,77						
Pagamenti	431,59	499,67	493,43						
Residui	202,32	177,23	121,34						
Economie	32,04	16,24	23,76						
Risultato di amministrazione	30,83	19,03	1,36						

Fonte: Provincia autonoma di Bolzano

8) BIBLIOTECA PROVINCIALE DR. FRIEDRICH TESSMANN (legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38).

Ha personalità giuridica con gestione autonoma. Ha la finalità di favorire lo studio delle scienze, delle lettere e delle arti, nonché dei molteplici aspetti della cultura mediante la raccolta, la conservazione e il prestito di materiale bibliografico, pubblicistico e documentario.

Risultati di competenza				(migliaia di euro)			Tabella n. 46.8		
				Capacità di spesa (impegni/stanzamenti)			Velocità di spesa (pagamenti/stanzamenti)		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Assegnazione provinciale	955,00	960,00	920,00	95,43%	90,36%	91,84%	68,61%	72,10%	64,32%
Stanzamenti	1.000,79	1.049,53	1.111,64						
Impegni	955,06	948,40	1.020,97						
Pagamenti	686,66	756,70	715,02						
Residui	268,40	191,70	305,95						
Economie	45,72	101,13	90,67						
Risultato di amministrazione	45,03	99,34	88,03						

Fonte: Provincia autonoma di Bolzano

9) ENTE MUSEI PROVINCIALI ALTOATESINI (legge provinciale 16 agosto 1976, n. 28).

Ente di diritto pubblico è sottoposto alla vigilanza della Giunta provinciale.

Risultati di competenza				(migliaia di euro)			Tabella n. 46.9		
				Capacità di spesa (impegni/stanzamenti)			Velocità di spesa (pagamenti/stanzamenti)		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Assegnazione provinciale	2.710,00	2.810,00	2.932,00	96,51%	96,54%	93,13%	78,24%	80,31%	67,77%
Stanzamenti	6.455,85	6.617,73	7.289,34						
Impegni	6.230,50	6.388,58	6.788,41						
Pagamenti	5.051,10	5.314,92	4.940,08						
Residui	1.179,39	1.073,66	1.848,33						

Economie	225,36	229,15	500,94						
Risultato di amministrazione	366,11	439,76	590,35						

Fonte: Provincia autonoma di Bolzano

10) MUSEO DELLA CULTURA E STORIA PROVINCIALE (legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38).

È dotato di personalità giuridica ed è sottoposto alla vigilanza della Giunta provinciale.

Risultati di competenza				(migliaia di euro)			Tabella n. 46.10		
				Capacità di spesa (impegni/stanzamenti)			Velocità di spesa (pagamenti/stanzamenti)		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Assegnazione provinciale	1.552,00	1.552,00	552,00	44,98%	80,04%	78,56%	34,15%	78,43%	69,86%
Stanzamenti	2.472,59	3.020,32	1.589,48						
Impegni	1.112,08	2.417,57	1.248,64						
Pagamenti	844,28	2.368,82	1.110,33						
Residui	267,80	48,75	138,30						
Economie	1.360,51	602,75	340,84						
Risultato di amministrazione	1.304,02	609,38	141,68						

Fonte: Provincia autonoma di Bolzano

11) BIBLIOTECA PROVINCIALE IN LINGUA ITALIANA (legge provinciale 30 luglio 1999, n. 6).

È dotata di personalità giuridica e di gestione autonoma. Ha la finalità di favorire lo studio delle scienze, delle lettere e delle arti, nonché dei molteplici aspetti della cultura mediante la raccolta, la conservazione e il prestito di materiale bibliografico, pubblicistico e documentario e di ricercare e documentare gli aspetti storico-culturali dell'Alto Adige, con riferimento in particolare agli scritti in lingua italiana.

Risultati di competenza				(migliaia di euro)			Tabella n. 46.11		
				Capacità di spesa (impegni/stanzamenti)			Velocità di spesa (pagamenti/stanzamenti)		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Assegnazione provinciale	270,00	290,00	260,00	90,02%	94,62%	92,77%	78,70%	85,16%	78,68%
Stanzamenti	308,29	333,99	287,10						
Impegni	277,53	316,02	266,34						
Pagamenti	242,63	284,43	225,89						
Residui	34,90	31,58	40,45						
Economie	30,76	17,98	20,77						
Risultato di amministrazione	32,30	14,70	16,18						

Fonte: Provincia autonoma di Bolzano

12) ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DEI LAVORATORI (legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39).

Dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposto alla vigilanza della Giunta provinciale. Ha la finalità di sviluppare attività di interesse professionale ed economico – sociale nel settore del lavoro dipendente, effettuando interventi di sostegno volti a rimuovere gli ostacoli per l'accesso al lavoro dei cittadini residenti in provincia di Bolzano.

Risultati di competenza				(migliaia di euro)			Tabella n. 46.12		
				Capacità di spesa (impegni/stanzamenti)			Velocità di spesa (pagamenti/stanzamenti)		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Assegnazione provinciale	335,00	335,00	330,00	94,96%	92,50%	89,41%	69,10%	50,31%	74,21%

Stanzamenti	495,93	623,03	404,13						
Impegni	470,91	576,33	361,33						
Pagamenti	342,67	313,46	299,90						
Residui	128,24	262,87	61,43						
Economie	25,02	46,70	42,81						
Risultato di amministrazione	39,40	23,80	41,01						

Fonte: Provincia autonoma di Bolzano

13) CENTRO DI SPERIMENTAZIONE AGRARIA E FORESTALE LAIMBURG (legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53).

Il centro è dotato di personalità giuridica ed autonomia amministrativa e sottoposto alla vigilanza della Giunta provinciale. L'attività del Centro consiste in ricerche di base e in ricerche finalizzate, nonché nell'esecuzione di sperimentazioni e in tutte le attività a queste connesse, al fine di migliorare le cognizioni e le tecniche relative ai vari settori dell'agricoltura e della silvicoltura provinciale (art. 2 legge provinciale n. 26/1983).

Risultati di competenza				(migliaia di euro)			Tabella n. 46.13		
				Capacità di spesa (impegni/stanzamenti)			Velocità di spesa (pagamenti/stanzamenti)		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Assegnazione provinciale	4.625,80	4.509,80	4.113,10	93,78%	96,26%	96,29%	79,30%	84,75%	84,63%
Stanzamenti	17.691,37	18.619,26	16.502,13						
Impegni	16.590,45	17.922,82	15.889,29						
Pagamenti	14.029,32	15.779,17	13.966,19						
Residui	2.561,14	2.143,65	1.923,10						
Economie	1.100,91	696,44	612,84						
Risultato di amministrazione	1.949,46	849,02	1.652,81						

Fonte: Provincia autonoma di Bolzano

14) AZIENDA PROVINCIALE FORESTE E DEMANIO (legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28).

Dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, è sottoposta alla vigilanza della Giunta provinciale. Le finalità principali sono: gestire, migliorare e ampliare il patrimonio demaniale della Provincia, valorizzare l'ambiente, provvedere alla difesa del suolo ed alla tutela idrogeologica, favorire sul territorio provinciale la formazione di riserve di legname mediante l'ampliamento delle proprietà boschive provinciali e promuovere ed eseguire attività di ricerca, studio ed istruzione nei settori della forestazione e venatorio.

Risultati di competenza				(migliaia di euro)			Tabella n. 46.14		
				Capacità di spesa (impegni/stanzamenti)			Velocità di spesa (pagamenti/stanzamenti)		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Assegnazione provinciale	350,00	350,00	350,00	95,66%	89,88%	95,86%	70,60%	77,59%	79,55%
Stanzamenti	2.903,45	2.815,08	2.764,66						
Impegni	2.777,35	2.530,15	2.650,34						
Pagamenti	2.049,94	2.184,16	2.199,27						
Residui	727,40	345,99	451,06						
Economie	126,10	284,93	114,33						
Risultato di amministrazione	-177,98	114,84	444,62						

Fonte: Provincia autonoma di Bolzano

15) AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ANTINCENDI E PER LA PROTEZIONE CIVILE (legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15).

Esercita le funzioni delegate dalla Regione alla Provincia in materia di servizi antincendi, le attività nel settore della protezione da calamità e gli altri compiti ad essa assegnati dalla Giunta provinciale nel settore della protezione civile.

(migliaia di euro) Tabella n. 46.15

Risultati di competenza				Capacità di spesa (impegni/stanziamenti)			Velocità di spesa (pagamenti/stanziamenti)		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Assegnazione provinciale	8.724,40	9.146,13	10.331,59	98,29%	99,11%	96,05%	59,36%	64,26%	58,60%
Stanziamenti	11.030,35	10.053,46	10.997,87						
Impegni	10.841,55	9.964,16	10.563,16						
Pagamenti	6.547,28	6.460,62	6.444,52						
Residui	4.294,28	3.503,54	4.118,64						
Economie	188,79	89,30	434,71						
Risultato di amministrazione	451,01	229,28	361,09						

Fonte: Provincia autonoma di Bolzano

16) SCUOLA PROVINCIALE SUPERIORE DI SANITA' CLAUDIANA (legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18).

Ente con personalità giuridica di diritto pubblico per la formazione infermieristica, ostetrica, sanitaria-tecnica, riabilitativa e di prevenzione nonché in psicoterapia. Con deliberazione n. 1518 del 13 settembre 2010 la Giunta provinciale ha approvato il nuovo statuto.

(migliaia di euro) Tabella n. 46.16

(contabilità economico - patrimoniale)	2008	2009	2010
Assegnazione provinciale	7.300,00	7.450,00	7.400,00
Valore della produzione e proventi	7.231,16	6.654,56	7.047,93
Costi della produzione e imposte	-7.155,27	-6.536,22	-6.939,79
Risultato d'esercizio	75,89	118,34	108,14

Fonte: rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano

4.5 Enti che stipulano con la Provincia apposito patto di stabilità.

4.5.1 ISTITUTO PER L'EDILIZIA SOCIALE (IPES).

Ai sensi della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 l'Ipes è un ente di diritto pubblico, succeduto all'Istituto autonomo case popolari, con funzioni ausiliarie alla Provincia²¹², con autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile, sottoposto al controllo della Giunta provinciale. Ha il compito di dare attuazione ai programmi di edilizia abitativa deliberati dall'esecutivo provinciale, di amministrare il proprio patrimonio abitativo e quello dell'Ente provinciale, nonché quello

²¹² L'Istituto non rientra fra gli enti di cui all'art. 63, 1° comma della legge provinciale n. 1/2002, in quanto la vigilanza rientra tra le competenze della Ripartizione enti locali (comunicazione dell'Ufficio bilancio del 25 marzo 2011), analogamente alle aziende di soggiorno di Bolzano e Merano, all'Azienda sanitaria, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano e alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

appartenente ad altri enti pubblici ad esso affidato in amministrazione, esercitando, altresì, le altre funzioni previste dalle leggi vigenti²¹³.

		(euro)		Tabella n. 47.1
(contabilità economico - patrimoniale)	2008	2009	2010	
Assegnazione provinciale	55.914.459,81	128.336,81	63.126.634,48	
Valore della produzione e proventi	57.950.287,00	56.443.988,00	69.934.164,00	
Costi della produzione e imposte	52.694.756,00	55.152.055,00	58.903.417,00	
Reddito operativo lordo	7.198.609,00	4.714.825,00	17.717.888,00	
Risultato d'esercizio	5.255.531,00	1.291.933,00	11.030.747,00	
Patrimonio netto	1.070.630.835,00	1.132.656.078,00	1.182.292.408,00	

Fonte: Provincia autonoma di Bolzano

4.5.2 CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLZANO.

Insedata il 10 marzo 1851²¹⁴, è oggi un ente di diritto pubblico e, quale ente autonomo funzionale, svolge compiti di interesse generale per il sistema delle imprese della provincia.

La natura, le funzioni e le attribuzioni sono definite dal Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano approvato con d.P.G.R. 12 dicembre 2007, n. 9/L nonché dai principi contenuti nella legge 29 dicembre 1993, n. 580.

		(euro)		Tabella n. 47.2
(contabilità economico - patrimoniale)	2008	2009	2010	
Assegnazione provinciale	3.906.768,40	4.713.533,62	4.687.803,00	
Valore della produzione e proventi	24.556.525,27	27.208.210,35	*	
Costi della produzione e imposte	26.017.432,44	27.163.085,37	*	
Reddito operativo lordo	-1.460.907,17	45.124,98	*	
Risultato d'esercizio	1.190.452,13	921.510,62	*	
Patrimonio netto	76.992.288,69	79.913.939,53	*	

Fonte: Provincia autonoma di Bolzano *Dati non pervenuti all' 8 giugno 2011

4.5.3 LIBERA UNIVERSITA' DI BOLZANO.

L'art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ha previsto l'istituzione di una università non statale nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, promossa o gestita da enti e da privati. Alla Provincia è attribuita, altresì, la potestà di emanare norme legislative in materia di finanziamento all'ateneo e di edilizia universitaria, ivi compresa la scelta delle aree e l'acquisizione degli immobili, nonché l'esercizio delle relative funzioni amministrative.

		(euro)		Tabella n. 47.3
(contabilità economico - patrimoniale)	2008	2009	2010	
Assegnazione provinciale	30.000.000,00	47.796.000,00	47.900.000,00	

²¹³ Sono state depositate nel corso del 2010 le osservazioni e conclusioni finali dell'apposita Commissione d'inchiesta del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano (decreto n. 53/10 del 30 giugno 2010) che aveva svolto un'indagine a seguito delle vicende penali in merito "...alla presunta prassi di corruzione, truffa e concussione presso l'IPES, alle ripercussioni di questi sugli inquilini e sui contribuenti, ai controlli effettuati dagli organi preposti, alla futura attività di controllo.". Fra le constatazioni della Commissione, si segnala, fra l'altro, un controllo interno all'IPES che si è rilevato assente o insufficiente; l'assenza di indicazioni del Consiglio di amministrazione o della Direzione generale; l'esigenza di una riforma organizzativa e di un'unica sede; una dotazione di personale inadeguata ed infine la necessità di riordinare l'organigramma e l'organizzazione interna.

La Provincia ha evidenziato al riguardo l'adozione delle seguenti misure da parte dell'Istituto: l'attivazione di un gruppo tecnico in materia di appalti; l'elaborazione di un nuovo codice etico per i dipendenti; l'introduzione di un nuovo modello organizzativo e della certificazione ISO 9001 dell'Istituto.

²¹⁴ Ordinanza del Ministero del commercio dell'Impero d'Austria del 26 marzo 1850, obbligatoria per tutto l'Impero, con cui si porta a pubblica notizia la legge provvisoria sanzionata da Sua Maestà colla sovrana Risoluzione del 18 marzo 1850 sull'istituzione di Camere di commercio e d'industria.

Valore della produzione e proventi	35.376.378,00	53.747.897,00	53.459.829,00
Costi della produzione e imposte	45.132.322,00	48.886.993,00	49.655.725,00
Reddito operativo lordo	-9.755.944,00	4.860.904,00	3.804.104,00
Risultato d'esercizio	8.529.653,00	4.308.358,00	5.762.613,00
Patrimonio netto	8.047.931,00	12.356.288,00	18.118.902,00

Fonte: Provincia autonoma di Bolzano

4.6 Le gestioni fuori bilancio.

Anche nel 2010 gli uffici provinciali responsabili delle elencate gestioni fuori bilancio, hanno svolto la relativa attività amministrativo-contabile, le cui risultanze, con l'entrata in vigore della legge provinciale n. 1/2002, non risultano più esposte nel rendiconto della Provincia.

Si ribadisce che la sussistenza delle gestioni in questione va armonizzata con i principi del bilancio fissati dall'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 170 ed, in particolare, con il divieto di gestione di fondi fuori del bilancio²¹⁵. I fondi di dette gestioni sono per lo più destinati all'erogazione agevolata di mutui.

Gestioni fuori bilancio

(euro) Tabella n. 48

	Legge provinciale che autorizza la gestione	Presentazione rendiconto 2010 all'Ufficio vigilanza	Uscite 2009	Uscite 2010
fondo di rotazione a/f del commercio, agricoltura coltura, artigianato, turismo e industria, innovazione	L.P. 15/04/1991 n. 9	entro il 31/03/2011 - diverse banche	90.112.650,71	€88.626.573,60
fondi dell'edilizia abitativa agevolata	L.P. 17/12/1998 n. 13	31/03/2011	154.235.078,69	198.249.226,05
fondo di rotazione per la zootecnica e mecc. agricola	L.P. 22/05/1980 n. 12	30/03/2011	6.370.700,00	6.475.500,00
fondo di rotazione a favore delle ricerche e dello sviluppo nel settore industriale	L.P. 08/09/1981 n. 25 L.P. 11/12/1992 n. 44	31/03/2011	4.144.950,00	2.778.090,00
fondo previdenza integrativa	L.P. 01/09/1991 n. 13	31/03/2011	55.316.089,42	75.835.416,45
fondo speciale per l'assegno prov. al nucleo familiare	L.P. 21/12/1987 n. 33 + assegno regionale L.R. 1/2005	31/03/2011	44.786.207,05	45.200.520,00
fondo prov. per l'assegno di cura	L.P. 12/10/2007 n. 9 art 4	31/03/2011	186.442.182,35	194.184.974,00
INTERREG III Italia -Austria	L.P. 14/08/2001 n. 9	25/02/2011	196.619,51	0,00
INTERREG IV Italia -Austria 2007-2013	L.P. 14/08/2001 n. 9	11/03/2011	5.043.321,79	5.180.185,15
fondo garanzia Confidi	L.P. 19/12/1986 n. 33	30/03/2011	172.466,09	40.926,48
alluvionati Asia Sudovest	L.P. 19/03/1991 n. 5	23/02/2011	0,00	21.415,50
terremotati Abruzzo	L.P. 19/03/1991 n. 5	23/02/2011	0,00	0,00
fondo a/f del bilinguismo e lingue straniere	L.P. 11/04/1988 n. 18	31/03/2011	0,00	0,00
fondo dep. terzi collaudi funiviari	L.P. 30/01/2006 n. 1	02/02/2011	128.257,44	336.026,49
fondo L.R. 9/02/1991 n.3	L.R. 09/02/1991 n. 3	31/03/2011	2.572.045,85	5.349.254,10
fondo L.R. 28/11/1993 n. 21	L.R. 28/11/1993 n. 21	31/03/2011	994.993,00	€ 728.710,00
fondo per lo sviluppo della cooperazione L. R. 28/11/1993 n. 20	L.R. 28/11/1993 n. 20	17/02/2011	0,00	0,00
fondo di rotazione per investimenti per i comuni	L.P. 14/02/1992 n. 6 art 7/bis	15/03/2011	35.247.140,81	40.356.954,73
conto espropri	L.P. 15/04/1991 n. 10	14/03/2011	4.572.014,98	1.306.662,49
Organismo pagatore provinciale	L.P. 14/12/1998 n. 11 – d.P.P. 4/12/2006 n. 72	22/03/2011	41.897.340,29	74.335.220,74
Totale			632.232.057,98	739.005.655,78

Fonte: Ufficio vigilanza finanziaria della Provincia autonoma di Bolzano

²¹⁵ La Provincia ha fatto presente che in sede di esame della conformità delle suddette gestioni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sarebbe emersa la compatibilità delle gestioni in essere, non rientrando le risorse in questione nella materiale disponibilità dell'Ente. Sarebbe tuttavia in programma un'attenta valutazione di tali gestioni al fine di talune possibili soppressioni.

Si segnala che le suddette gestioni sono soggette a controlli a campione e che entro il 31 marzo 2011 i documenti giustificativi devono essere inviati all'Ufficio vigilanza finanziaria della Provincia. I criteri applicativi del citato controllo sono stati disciplinati con la delibera giuntale n. 278 del 2 febbraio 2009²¹⁶. L'Amministrazione ha evidenziato che nel 2010 sono stati presentati dai responsabili di gestione n. 58 rendiconti e relativi conti giudiziali riferiti all'anno 2009; di avere approfondito n. 4 casi di gestioni fuori bilancio e di avere provveduto alla verifica della contabilità dei fondi di rotazione per l'incentivazione delle attività economiche, in base alle autorizzazioni/nullaosta per l'erogazione di 424 mutui per un valore complessivo di 93,67 milioni.

²¹⁶ La deliberazione limita il controllo a quelle gestioni fuori bilancio che contemplano un numero di documenti contabili giustificativi totali, o di aree omogenee, superiori a 100 (sotto tale soglia permane il controllo globale); il campione risulta effettuato in base a sorteggio, nella misura minima del 6% sul totale dei documenti giustificativi della relativa gestione, in analogia a quanto previsto dall'art. 2 comma 3 della legge provinciale n. 17/1993.

Capitolo V

Riforme normative

Ai sensi dell'art. 10, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 305/1988 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano) la Corte dei conti è chiamata a formulare, in sede di dichiarazione di regolarità del rendiconto, suggerimenti circa le opportune variazioni e riforme legislative. Ciò anche alla luce dell'obbligo di adeguamento della legislazione provinciale ai principi della legislazione statale e ai limiti statutari²¹⁷, nonché della previsione di cui all'art. 79, quarto comma dello Statuto di autonomia²¹⁸, secondo il quale la Provincia provvede alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato adeguando la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli artt. 4 e 5 dello Statuto stesso.

La disciplina vigente in materia di bilancio e di contabilità provinciale permane da conformare alla legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), le cui disposizioni si configurano quali misure fondamentali di coordinamento della finanza pubblica da applicarsi anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei relativi statuti²¹⁹, anche con riferimento alla soppressione delle gestioni fuori bilancio che appare un principio contabile di ordine generale.

²¹⁷ Ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 266/1992 la legislazione regionale e provinciale deve essere adeguata ai principi e alle norme costituenti limiti di cui agli artt. 4 e 5 dello statuto di autonomia e recati da atto legislativo dello Stato “...entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto medesimo nella Gazzetta Ufficiale o nel più ampio termine da esso stabilito. Restano nel frattempo applicabili le disposizioni legislative regionali e provinciali preesistenti”.

²¹⁸ Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 107, lettera h), della legge n. 191/2009.

²¹⁹ In termini più generali lo Statuto non risulta ancora integralmente adeguato alle disposizioni introdotte con riforma del Titolo V della Costituzione (legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 e legge di attuazione del 5 giugno 2003, n. 131) con una ridefinizione delle funzioni regionali, provinciali e comunali e delle relative competenze esclusive, concorrenti, integrative e delegate. E' da tener conto, altresì, delle nuove competenze riservate allo Stato (es. concorrenza, ordinamento civile) che concorrono a realizzare la necessaria unità e uniformità della Repubblica, posto che, come puntualizzato anche dalla Corte costituzionale, le nuove disposizioni prevalgono sugli statuti di autonomia nelle parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie (sent. n. 103/2003).

E' in via di realizzazione²²⁰, come evidenziato anche nei precedenti capitoli, la prevista progressiva riduzione dei costi degli apparati politici e amministrativi (art. 1, comma 721 della legge n. 296/2006), ribadito anche dall'art. 5 del decreto-legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 con norme di coordinamento della finanza pubblica²²¹. A tale riguardo l'Amministrazione ha richiamato l'autonomia finanziaria e di organizzazione garantita da disposizioni statutarie e costituzionali. La medesima ritiene quindi di avere contribuito al riequilibrio della finanza pubblica rispettando gli obblighi di spesa concordati con il Ministero dell'economia e delle finanze attraverso il patto di stabilità²²².

La legge provinciale 23 ottobre 1993, n. 17 con successive modifiche ed integrazioni (disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso), non risulta aver ancora recepito quanto previsto in ambito nazionale (legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificata, da ultimo, con la legge 18

²²⁰ In tal senso è stata emanata la legge provinciale n. 14/2007, che ha introdotto norme volte a ridurre il numero dei componenti degli organi societari ed a definire la misura dei relativi emolumenti. Nel 2009 (legge provinciale n. 8), era stato previsto che sindaci, assessori, consiglieri comunali e provinciali e titolari di vitalizio componenti di organi di amministrazione presso società partecipate dallo stesso comune o dalla Provincia non percepiscano alcun emolumento aggiuntivo. Le amministrazioni sono chiamate, inoltre, a prendere iniziative idonee affinché la stessa persona ricopra al massimo tre cariche. Sempre nel medesimo anno, premesso che gli attuali componenti della Giunta provinciale sono nove (due in meno rispetto alla precedente legislatura), sono stati ridefiniti con la legge provinciale n. 11/2009 gli importi delle indennità erogabili ai membri della Giunta provinciale (fissate all'83% degli emolumenti fissi dei Consiglieri per il Presidente, al 74% per i Vicepresidenti e al 65% per gli Assessori).

Nella nota del 14 marzo 2011 prot. 148978 la Provincia ha evidenziato che per quanto concerne la riduzione delle spese degli organi politici sono da considerare altresì le modifiche apportate con la legge provinciale 7 luglio 2010, n. 10 (Ordinamento delle comunità comprensoriali), ovvero la prevista modifica degli statuti delle comunità comprensoriali, con il recepimento dei nuovi criteri di determinazione della composizione dei consigli e delle giunte comprensoriali e con l'effetto di ridurre i membri dei nuovi consigli (ora dimezzati) e la sensibile riduzione del numero dei componenti delle giunte. Inoltre, nell'ambito della sua autonomia finanziaria e di organizzazione amministrativa, sono state adottate dalla Provincia disposizioni normative finalizzate al contenimento della spesa pubblica per retribuzioni e compensi, prevedendone anche idonee forme di pubblicità. In particolare, la legge provinciale n. 15/2010 stabilisce, ad esempio, per il quadriennio 2010-2013, la sospensione della contrattazione collettiva per l'adeguamento degli stipendi all'inflazione e per l'aumento del trattamento accessorio (alla ripresa della contrattazione collettiva, inoltre, il progressivo riallineamento dei trattamenti economici complessivi fra i comparti del contratto collettivo di intercomparto garantirà l'omogeneità dei relativi tetti retributivi); la pubblicazione del trattamento retributivo del personale dirigenziale sulla pagina internet della Ripartizione personale (dalla cui consultazione emergerà, con tutta evidenza, che gli importi sono di gran lunga inferiori al tetto stabilito con norma statale); sono stati stabiliti dalla Giunta, per quanto attiene ai dirigenti delle società a partecipazione provinciale, i criteri per la determinazione della retribuzione degli stessi, prevedendone anche una soglia retributiva massima ed infine anche per i compensi ai collaboratori esterni ed agli incaricati di consulenze è previsto un contenimento ai sensi dell'art. 13 della legge provinciale n. 15/2010 (obbligo di riduzione del 20%; consueta pubblicazione sul sito web; comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dalla relativa consultazione emergerà, secondo l'Amministrazione, anche in questo caso, che l'entità degli importi corrisposti risulta ampiamente inferiore al tetto retributivo normativamente previsto).

²²¹ Diversi articoli del decreto-legge sono stati impugnati dalla Provincia dinanzi alla Corte costituzionale (delibera dell'esecutivo n. 1524 del 20 settembre 2010). La relativa udienza è stata fissata al 7-8 giugno 2011. Sempre ai fini del contenimento della spesa, si segnala nuovamente l'articolo 3 comma 44 della legge n. 244/2007 che ha previsto un limite al trattamento economico omnicomprensivo (per chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni, nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con enti pubblici, anche economici, e presso società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica) che non può superare quello del Primo Presidente della Corte di cassazione. Le nuove disposizioni prevedono, fra l'altro nel caso di violazione che l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo siano tenuti al rimborso, a titolo di danno all'erario, di una somma pari a dieci volte l'ammontare che eccede la cifra consentita e introducono altresì un sistema di preventive comunicazioni e di pubblicità. La circolare n. 1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica del 24 gennaio 2008 ha puntualizzato che la disciplina *de qua* vale come principio per tutte le amministrazioni pubbliche, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica e pertanto anche le regioni devono attenersi ai principi in parola (sentenza della Corte Costituzionale n. 414/2004). Con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 195 è stato adottato il relativo regolamento attuativo di determinazione dei limiti massimi del trattamento economico.

La Corte costituzionale è concorde nel ritenere che lo Stato può prescrivere alle Regioni e alle Province autonome criteri ed obiettivi da seguire, ma non può incidere nel dettaglio sulle scelte e sugli strumenti concreti (cfr. fra le altre le sentenze della Corte costituzionale n. 157/2007, n. 50/2008 e n. 159/2008).

²²² Nota prot. 1871772 del 25 marzo 2010.

giugno 2009, n. 69), in particolare per quanto concerne la fissazione del termine massimo (30 giorni) del procedimento ed il risarcimento del danno in conseguenza di inosservanza dolosa o colposa. Va sottolineato che, ai sensi dell'art. 29 della citata legge, attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione le disposizioni dello Stato concernenti gli obblighi in materia di partecipazione, conclusione entro i termini prefissati e durata massima dei procedimenti ed accesso alla documentazione²²³.

Attende sempre di essere varato dal Consiglio provinciale l'importante provvedimento legislativo concernente *“Norme per la limitazione, la pubblicità e il controllo delle spese elettorali in occasione delle elezioni provinciali”* (disegno di legge n.15/2009 del 13 febbraio 2009), in analogia alle disposizioni vigenti da tempo per l'elezione dei componenti del Parlamento (legge 10 dicembre 1993, n. 515), dei Consigli regionali nelle regioni a statuto ordinario (legge 23 febbraio 1995, n. 43) e in altre realtà regionali a statuto speciale (es.: Valle d'Aosta e Sardegna).

Le disposizioni statutarie e di legge, per le quali le risorse del bilancio provinciale (destinate a finalità assistenziali, sociali, culturali) sono distribuite, secondo criteri fondati essenzialmente sull'appartenenza ai gruppi italiani, tedeschi e ladini (art. 15, secondo comma dello Statuto) appaiono non più attuali e incoerenti con le norme nazionali, comunitarie ed internazionali che riconoscono di massima - nelle iniziative in campo civile e sociale - parità di diritti ai cittadini dei Paesi non UE (soggiornanti di lungo periodo nell'Unione), comunitari e italiani²²⁴. In un'ottica sovranazionale si consideri anche il parere motivato del 24 giugno 2010 della Commissione europea, espresso ai sensi dell'art. 258 del TFUE (C2010-4019), che evidenzia la non ottemperanza agli obblighi comunitari in ragione del mantenimento di *“..limitazioni relative ai certificati accettati come prova della conoscenza di una lingua”* e del *“criterio di priorità”* di scelta dei candidati nei concorsi pubblici, sulla base della residenza in provincia (art.12 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752), in contrasto con quanto prevede l'art. 45 del TFUE ed il regolamento (CEE) n. 1612/1968 relativo alla libera circolazione dei lavoratori²²⁵.

L'importante aspetto del reclutamento del personale nelle società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali non risulta ancora disciplinato in ambito locale²²⁶. Primarie esigenze di buon

²²³ *“..l'art. 29 della legge n. 241 fa emergere la “regola di soggezione” secondo cui i principi fondamentali di tale legge attengono alla tutela dei livelli essenziali di diritti civili e sociali. Si tratta di competenza legislativa – attribuita in via esclusiva allo Stato - che ha per oggetto il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione e le garanzie di una qualità minima dei servizi resi, in termini di efficienza, efficacia, trasparenza. L'inserimento di tale materia nell'elenco contenuto nel secondo comma dell'art. 117 della Costituzione, significa che allo Stato è attribuito il potere di dettare a tutte le pubbliche amministrazioni anche obblighi attinenti ai servizi “burocratici” diretti a rendere effettivo il diritto (sociale o civile che sia) alle relative prestazioni a favore dei cittadini utenti. E non v'è dubbio che nell'ambito di tali servizi vanno ricompresi anche i procedimenti amministrativi oggetto di interessi pretensivi o comunque idonei ad attribuire i beni della vita cui hanno diritto i singoli, nonché, quelli oggetto di interessi oppositivi, volti a difendere analoghi beni. In altre parole, il termine “prestazioni” - ex art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione - deve essere interpretato, oltre che nel senso di prestazioni materiali, anche nel senso di attività svolta dai pubblici uffici a favore dei cittadini, pure attraverso una attività procedimentalizzata. E dunque le garanzie procedimentali - in quanto operano a favore di cittadini - sono da ritenere prestazioni essenziali (Cfr. la sentenza del TAR Valle d'Aosta n. 106 del 12 luglio 2007).*

²²⁴ Diversi istituti dello Statuto e delle relative norme di attuazione appaiono oggi *“.. di difficoltosa compatibilità con i principi del diritto dell' Unione e segnatamente dei diritti di libera circolazione, di stabilimento e con il divieto di discriminazione..”* (vedasi l'ordinanza del Tribunale di Bolzano R.G. n. 666/2010 - Sezione Lavoro del 24 novembre 2010 di remissione di questione pregiudiziale ex art. 3 l. n. 204/1958 e art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, dove si citano, ad esempio, le limitazioni in essere per i neoresidenti all'elettorato attivo per un periodo di quattro anni; la proporzionale linguistica per l'accesso al pubblico impiego statale e il diritto di precedenza dei residenti nei concorsi pubblici, la preferenza dei residenti nel collocamento al lavoro; le limitazioni all'accesso alla scuola con lingua di insegnamento diversa dalla lingua madre dell'alunno).

²²⁵ Con riguardo alla clausola di residenza ha evidenziato la Provincia (nota del 30 luglio 2010 indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri) che va senz'altro modificato la norma di attuazione in vigore e che all'uopo si sta attivando l'apposita commissione paritetica.

²²⁶ Con la deliberazione n. 134 del 1° febbraio 2010 l'esecutivo ha invece introdotto un tetto massimo ai compensi (retribuzione ed indennità aggiuntiva) dei dirigenti apicali della società partecipate ed ha previsto altresì un costante flusso di informazione fra l'ente e i suoi rappresentanti, che dovrebbe assicurare maggior uniformità e chiarezza nella gestione dei

andamento e di imparzialità sono alla base del recente regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168 che ha previsto l'adozione (art. 7), da parte delle società *in house* e di quelle miste, di specifici provvedimenti contenenti criteri e modalità del reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi. Il citato decreto prevede altresì (art. 5) l'assoggettamento degli affidatari *in house* di servizi pubblici locali alle regole del patto di stabilità interno, in un'ottica di generale contenimento della spesa dell'intero settore pubblico, in cui detti affidatari hanno assunto un'incidenza sempre maggiore.

La normativa sui controlli interni alla Provincia prevede che il Nucleo di valutazione (istituito presso la Direzione generale, ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge provinciale n. 10/1992) verifichi, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, la legittimità, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa dell'Ente e degli enti dipendenti. Si sottolinea il mancato adeguamento al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 di riordino e potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (disposizioni che prevedono fra l'altro il divieto di affidare verifiche di regolarità amministrativa e contabile a strutture addette al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti e al controllo strategico)²²⁷.

Si evidenziano in argomento le rilevanti novità introdotte - e non ancora recepite a livello locale - dal decreto legislativo n. 150/2009, in attuazione della legge n. 15/2009, che nel proporsi di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e l'efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ha posto l'obbligo per ogni Amministrazione di dotarsi di un organismo indipendente di valutazione della performance (in sostituzione del servizio interno di controllo), chiamato ad esercitare primarie funzioni, con obblighi di comunicazione alla Corte dei conti, nell'ambito di una serie di norme di diretta attuazione dell'art. 97 della Costituzione.

In ordine alle disposizioni di cui all'art. 11, commi 1 e 3 del d.lgs. n. 150/2009, che trovano diretta applicazione negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali, si richiama quanto affermato dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, secondo la quale: " *...il sistema attuale delinea una nozione di trasparenza che si muove su tre piani mobili tra loro collegati: una posizione soggettiva garantita al cittadino, un risultato che le pubbliche amministrazioni sono chiamate a perseguire, uno strumento di gestione della res pubblica per garantire il "miglioramento continuo" nell'uso delle risorse e nell'erogazione dei servizi al pubblico*"²²⁸.

Con riguardo agli enti locali e all'Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano, risultano da recepire le importanti innovazioni in materia di trasparenza e rendicontazione; qualità dei servizi; ciclo di gestione della *performance*; strumenti e modalità per la valutazione del personale e contrattazione collettiva. Si prende atto che presso il Consorzio dei comuni Soc. coop. a.r.l. è stato avviato dal 2009 un apposito servizio di revisione a supporto degli enti locali interessati e si sottolinea che, ai sensi del disposto dell'art. 56, terzo comma, della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 di riforma dell'ordinamento delle autonome locali, spetta alla legge provinciale individuare, nel rispetto

rapporti e con la deliberazione n. 2979 del 14 dicembre 2009 ha stabilito le indennità di carica per mandati in enti provinciali e in società controllate.

²²⁷ Le unità di personale (1 coordinatore e 2 membri, con 4 collaboratori), che compongono, sin dal 1999, l'organismo di controllo interno, paiono inadeguate alle dimensioni del bilancio provinciale ed alle funzioni in continuo aumento, specie ove si consideri che " *...oltre la metà delle risorse di personale disponibile ha lavorato nell'area audit per i programmi europei. Di conseguenza il Nucleo di valutazione aveva a disposizione per assolvere l'incarico istituzionale...soltanto 1,8 persone a tempo pieno.*" (relazione sull'attività 2010 del Nucleo di valutazione).

²²⁸ Cfr. delibera n. 150/2010 (Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità). Vedasi inoltre la circolare n. 1/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

dell'autonomia comunale, forme di controllo interno presso gli enti locali, che rispondano a criteri di efficienza, efficacia ed economicità nell'impiego delle risorse.

Risultano ancora da recepire i principi di coordinamento della finanza pubblica di cui ai commi da 184 a 187 della legge n. 191/2009, in materia, ad esempio, di riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori comunali, così come quelli di cui ai commi 55 e seguenti dell'art. 3 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), che pongono agli enti l'obbligo di inserire nei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi limiti, criteri e le modalità di affidamento degli incarichi di collaborazione per tutte le tipologie di prestazioni rese da soggetti estranei, fissando un limite massimo di spesa annua. I regolamenti, una volta adottati, vanno trasmessi (comma 57), per estratto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (2 i comuni, sui 116 della provincia, che sinora hanno proceduto all'inoltro).

Urgente prevedere altresì (analogamente a quanto stabilito in ambito nazionale dagli artt. 198 e 198-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) che le strutture comunali chiamate a svolgere i controlli interni di gestione, forniscano gli esiti anche alle Sezioni di controllo della Corte.

L'esigenza di un raccordo con le normative generali si rinviene inoltre per l'esercizio della funzione di controllo esterno ed indipendente affidato alla Corte dei conti. Per quanto concerne l'Ente provinciale, il controllo preventivo di legittimità su atti è attualmente previsto per due categorie di provvedimenti mentre quello successivo comprende l'attività di verifica del bilancio e del patrimonio dell'ente ed i controlli gestionali²²⁹. Dopo la revisione del titolo V della Costituzione, al fine di consentire anche alle Sezioni regionali di Trento e di Bolzano della Corte dei conti un proficuo esercizio delle funzioni istituzionali nei confronti di tutti gli enti pubblici della provincia (il controllo esterno a garanzia dell'ordinamento è previsto dalla legge n. 20/1994 sull'intero universo delle pubbliche amministrazioni), è atteso un adeguamento delle norme di attuazione statutarie alla disciplina dei controlli esterni di cui all'art. 7, comma 7, della legge n. 131/2003 (cd. legge La Loggia)²³⁰ e al rinnovato Ordinamento della Repubblica²³¹, tenuto conto che il controllo sulla gestione finanziaria - complementare a quello sulla connessa attività amministrativa sull'intero universo delle

²²⁹ Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.15 e successive modifiche e integrazioni.

La Provincia autonoma di Trento, con l'art. 72 del decreto del Presidente della Provincia. 29 settembre 2005 n. 18 (Regolamento di contabilità di cui all'art. 78-ter della legge provinciale n. 7/1979), ha previsto, ad esempio, nell'ambito del rapporto di collaborazione con la Corte dei conti, l'accesso della magistratura contabile alle banche dati necessarie per lo svolgimento delle attività di controllo e in particolare l'accesso ai documenti contabili, anche informatici, secondo modalità da stabilirsi in apposito protocollo. Analoghe disposizioni dovranno essere previste dalla Provincia autonoma di Bolzano per accrescere la funzionalità del sistema dei controlli in essere.

²³⁰ In particolare, la legge n. 131/2003 adegua l'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3/2001 e affida alle Sezioni regionali della Corte dei conti la verifica, nei confronti delle autonomie territoriali, del perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi, della sana gestione finanziaria e del funzionamento dei controlli interni. Il coordinamento della finanza pubblica è garantito tra l'altro dalla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (c.d. controllo di regolarità contabile). La Corte costituzionale ha affermato che "...non rientra nella competenza legislativa provinciale disciplinare le funzioni di controllo della Corte dei conti, anche se la loro eventuale incidenza su materie di competenza esclusiva provinciale deve essere regolata alla stregua della rispettiva normativa di carattere statuario..." (sentenza n. 171/2005). L'art. 1, commi 166, 167, 168 e 170 della legge finanziaria 2006, ha posto a carico degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale l'obbligo di trasmettere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni sul bilancio preventivo e sul rendiconto, predisposte sulla base di criteri definiti unitariamente dalla Corte e che devono dar conto del rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, del limite costituzionale all'indebitamento segnalando ogni grave irregolarità contabile e finanziaria.

²³¹ Fra l'altro formalmente sollecitato dai Presidenti delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti (nota del 18.04.2008 prot. 573) al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Regione, ai Presidenti delle due Province autonome e alla Segreteria della Commissione paritetica di cui all' art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972. L'urgenza di armonizzare la normativa alle "*disposizioni della Costituzione*" è stata ravvisata, nel corso del 2009, anche dal Presidente della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol che ha investito della problematica l'apposita Commissione paritetica (cfr. informativa alla Corte dei conti del 21 dicembre 2009).

pubbliche amministrazioni - trova fondamento nell'art. 100 della Costituzione²³², che lo assegna alla Corte dei conti, quale organo di controllo esterno e imparziale.

In un'ottica di imprescindibile e costante raccordo tra le funzioni di controllo interno alle amministrazioni (o comunque correlate all'esecutivo provinciale nel suo complesso) e quelle del controllo "esterno" della Corte, si è in attesa delle norme di attuazione dell'art. 79 dello Statuto di autonomia, che ha attribuito alle Province autonome di Trento e di Bolzano la vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica con riferimento ad enti locali e strumentali, alle Aziende sanitarie, alla Libera Università di Bolzano e alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano e agli altri enti finanziati in via ordinaria nonché l'esercizio sugli stessi enti del controllo successivo sulla gestione, con l'obbligo di dare utile notizia dei relativi esiti alle competenti Sezioni della Corte dei conti.

Alle due province sono state assegnate importanti funzioni, da porsi in evidente sinergia e a supporto con quelle della Corte dei conti, al fine di poter assicurare al meglio – nella naturale distinzione di funzioni istituzionali – legalità ed efficienza al sistema nel suo complesso. Nell'ambito della procedura di definizione del relativo decreto legislativo, ai sensi dell'art. 107 dello Statuto, l'apposita Commissione paritetica risulta aver approvato il relativo schema in data 18 maggio 2010 e le Sezioni Riunite in sede consultiva della Corte dei conti hanno espresso il prescritto parere nell'adunanza del 1° febbraio 2011.

Nel parere, ai sensi dell'art. 1 del R.d.l. 9 febbraio 1939, n. 273, si è, fra l'altro, sottolineato la distinzione di fondo tra controlli che, ancorché intersoggettivi, si collocano comunque nel contesto riconducibile alla Provincia e controlli indipendenti e neutrali della Corte dei conti che hanno come destinatari finali le Assemblee rappresentative ai diversi livelli; *"...ne consegue che la comunicazione (correttamente intesa nella relazione illustrativa allo schema di decreto, quale conseguente obbligo di informazione) alla competente sezione della Corte dei conti degli esiti dei controlli di cui al comma 3-bis dell'art. 7 del novellato d.P.R. n. 670/1972 va intesa in termini non di competenze esclusive o sostitutive, ma nel quadro di relazioni sinergiche e funzionali con riguardo all'esercizio dell'attività di controllo esterno della Corte dei conti. Infatti, non rinvenendosi, per quanto sopra esposto, possibili contrapposizioni con le funzioni istituzionali del controllo esterno sulle gestioni della Corte, emerge, al contrario, il rilievo delle convergenze operative che vanno a qualificare la necessaria interazione, di cui appare auspicabile un fisiologico sviluppo, a partire dalla programmazione e dalle metodologie da seguire..."*.

²³² Sentenza della Corte costituzionale n. 179/2007.

PAGINA BIANCA

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
Abteilung 5 - Finanzen



PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Ripartizione 5 - Finanze

Prot. n. 14.00/148978

Bolzano, 14/03/2011

CORTE DEI CONTI



0000237-16/03/2011-SC_BZ-U10-A

Corte dei Conti
Sezione di Controllo per la Regione Trentino –
Alto Adige
Sede di Bolzano
Viale Druso, 36/A

39100 BOLZANO

Alla c.a. dott. Alessandro Pallaro
Primo Referendario

Rendiconto generale 2010.

Ill.ma Corte dei Conti, Sezione di Controllo di Bolzano,
in riferimento alla Vostra richiesta dd. 10/12/2010, prot. n. 592, si comunica quanto segue.

- 1) Per quanto concerne il rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno 2010, si trasmette, in allegato alla presente, il conto finanziario (entrate e spese). Per quanto attiene alla parte patrimoniale, i relativi allegati e riassunti, nonché la delibera di approvazione della Giunta provinciale, saranno trasmessi appena disponibili.
- 2) Il questionario è in fase di perfezionamento. Non appena completato, esso sarà trasmesso a codesta Corte.
- 3) La ripartizione provinciale competente in materia di sviluppo del territorio ha comunicato quanto segue.

In risposta alla richiesta della Corte dei Conti del 10 dicembre 2010 relativa alle attività svolte da questa ripartizione, si segnala che relativamente al punto 3) della medesima nell'anno 2010 non sono state svolte attività in merito al nuovo Piano di sviluppo e coordinamento territoriale.

La Giunta Provinciale ha deliberato in data 10 gennaio 2011 di incaricare l'Assessore Laimer ad istituire un gruppo di lavoro interdipartimentale che elabori una revisione della bozza di testo preparata dall'EURAC.

In merito al punto 4) della stessa richiesta si segnala l'approvazione della seconda elaborazione triennale del Piano di settore degli impianti di risalita e piste da sci e la rielaborazione annuale

del Piano delle piazzole di servizio lungo la rete delle piste ciclabili (documentazione disponibile online alle pagine:

1) Piano di settore degli impianti di risalita e delle piste da sci:

<http://www.provincia.bz.it/urbanistica/urbanistica/piano-risalita.asp>,

2) Piano delle piazzole di servizio lungo la rete delle piste ciclabili:

<http://www.provincia.bz.it/urbanistica/urbanistica/piano-piazzole.asp>).

4) Per quanto attiene ai piani di settore e alle direttive e atti di indirizzo di natura strategico/politica adottati nel 2010, si veda l'allegata documentazione. Essa contiene un estratto delle relative deliberazioni approvate dalla Giunta provinciale nell'anno 2010.

5) e 6) La ripartizione provinciale competente ha comunicato quanto segue.

Per quanto concerne i punti n. 5 e n. 6 sulle misure adottate ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si fa presente che le disposizioni suddette non sono direttamente applicabili per la Provincia Autonoma di Bolzano. A tale riguardo si richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 383 del 1994, nonché le norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia, di cui al decreto legislativo 16.03.1992, n. 266, in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165. Ne consegue che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano devono adeguare il proprio ordinamento del personale, se già non l'hanno fatto, alle norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, desumibili, tra l'altro, dalla legge 4 marzo 2009, n. 15.

Si precisa che l'ordinamento del personale della Provincia è ispirato da ormai oltre un decennio ai principi fondamentali desumibili dalla citata legge statale n. 15/2009, avendo previsto non solamente per il personale dirigenziale, ma per tutto il personale provinciale, la valutazione sulla base di obiettivi preventivamente concordati.

Per quanto riguarda la trasparenza e la rendicontazione della performance, a titolo esemplificativo si menziona la Relazione sull'attività dell'Amministrazione provinciale, pubblicata